

# LE NUOVE LINEE GUIDA SUGLI ODORI



TRENTINO

# I PUNTI DI PARTENZA

## DARSI UN METODO

Definire una metodica per la caratterizzazione delle emissioni odorigene e del loro impatto sul territorio circostante.

## VALUTARE OGNI CASO

E' necessario valutare l'impatto olfattivo presso i recettori: è partendo da qui e risalendo alla fonte che si individuano e si possono imporre prescrizioni e limitazioni a carico dell'emittente.

## OBIETTIVO

Ridurre i conflitti fra attività produttive e popolazione consentendone e favorendone la coesistenza.

# DESTINATARI

1

## NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Per tutte le nuove autorizzazioni AIA (autorizzazione integrata ambientale) e nuovi impianti FORSU (gestione dei rifiuti organici) autorizzate dalla Provincia autonoma di Trento

2

## TUTTE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE GIÀ ESISTENTI

Per gli impianti esistenti soggetti ad autorizzazioni ambientali, anche diverse da AIA e/o FORSU in presenza di ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione

NON SI APPLICANO PER LE PRATICHE AGRICOLE E ZOOTECNICHE, PER LE AUTORIZZAZIONI DI COMPETENZA COMUNALE E PER GLI SCARICHI CIVILI

# 1

# NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## REGOLE INTRODOTTE

### APPOSITO STUDIO

Alla domanda di autorizzazione il proponente deve allegare un **apposito studio** che dimostri l'assenza di impatto odorigeno per la popolazione/recettore posta all'esterno del nuovo previsto insediamento/attività. Per effettuare tale dimostrazione il proponente si deve auto-definire dei limiti di emissione di odore, limiti che quindi saranno diversi a seconda del tipo di attività/stabilimento, ma sempre idonei a garantire che presso la popolazione/recettore non si avverta odore.

### I CRITERI DI RIFERIMENTO:

Destinazione urbanistica	Aree residenziali/non residenziali
Distanza dalla sorgente	Maggiore di 500m / tra 200 e 500 m / meno di 200 m
Intensità dell'odore	Fra 1 e 4 unità olfattometriche per metro cubo

# 1

# NUOVE ATTIVITA' PRODUTTIVE

## REGOLE INTRODOTTE

### **AUTORIZZAZIONE**

L'Ente (PAT/SAVA con il supporto APPA/APSS) valuta lo studio ed autorizza il nuovo impianto solo se i dispositivi proposti dall'imprenditore sono ritenuti idonei ad evitare odori molesti presso la popolazione.

# 2

## TUTTE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE GIA' ESISTENTI

### REGOLE INTRODOTTE

#### FASE 1: RACCOLTA SEGNALAZIONI

Fase di raccolta delle segnalazioni/indicazioni da parte della popolazione, a cura del **Sindaco**, che dimostrino l'esistenza di un problema reale e diffusamente avvertito e non di una situazione casuale/saltuaria/transitoria.

Durata disturbo olfattivo <b>superiore a 15 ore mese</b> (valore medio di 3 mesi)	Durata disturbo olfattivo <b>inferiore a 15 ore mese</b> (valore medio di 3 mesi)
<b>Il disturbo prodotto supera i limiti di accettabilità</b>	<b>Il disturbo prodotto rientra nei limiti di accettabilità</b>
E' necessario approfondire, individuare la fonte, intraprendere le azioni correttive ( <b>FASE 2</b> )	Non sono necessari approfondimenti

# 2

## TUTTE LE ATTIVITA' PRODUTTIVE GIA' ESISTENTI

### REGOLE INTRODOTTE

#### **FASE 2: L'INTERVENTO DI APPA**

Il Sindaco condivide con APPA le segnalazioni raccolte ed APPA avvia l'attività di verifica e, anche con l'ausilio del 'naso elettronico', individua l'attività produttiva/stabilimento che origina la molestia odorigena avvertita dalla popolazione

#### **FASE 3: CONFERENZA DEI SERVIZI**

APPA convoca una Conferenza dei Servizi con il fine ultimo di arrivare alla modifica dell'autorizzazione ambientale già in essere per quella attività individuata come fonte di emissioni odorigene moleste, integrandola dei nuovi obblighi/prescrizioni ritenuti idonei a risolvere il problema (la modifica/rilascio della nuova autorizzazione è a cura del SAVA)